

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 700/2025

DEL MODELLO 2/A/SG

Oggi 30/09/2025

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

Antonina Festa

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 18/2025

Sent. N. 64/2025

Rep. N. 92/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Prima Sezione Civile
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

-dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
-dott.ssa Maria Iandiorio	Giudice
-dott. Pasquale Russolillo	Giudice

Nel procedimento portante il n. **102/2025 P.U.** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Morelli Barbara, nata a Napoli il 02 maggio 1966 e residente in Solofra (AV) alla via Sant'Andrea 48 (C.F.MRL BBR 66E42 F8390);

cc

premessi che con ricorso in atti depositato a mezzo del gestore della crisi, l'istante ha chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCI., rappresentando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2 CCII, cui intende porre rimedio con la liquidazione del proprio patrimonio, costituito da parte del reddito personale messo a disposizione della procedura;

ritenuto che

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente;

- ai fini dell'apertura del procedimento in oggetto occorre verificare secondo le previsioni del CCII: a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura de qua, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

- la ricorrente, secondo quanto attestato dal gestore della crisi, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- non vi sono, dunque, elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura;

- quanto al presupposto oggettivo per l'accesso alla procedura in oggetto, sulla base della documentazione depositata, risulta con tutta evidenza la condizione di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente ai sensi dell'art. 2 CCI, poiché il patrimonio e il suo reddito, non consentono la soddisfazione delle obbligazioni assunte, esposte nella relazione del gestore della crisi in atti nel consistente ammontare di circa € 6.600.000,00

- l'evidente deficit economico e patrimoniale integra la condizione richiesta per l'apertura della procedura;

- al ricorso è allegata la relazione ex art. 269 CCII del professionista designato quale gestore della crisi dall'OCC e la documentazione rilevante, idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione;

- in considerazione delle spese necessarie per il sostentamento personale, la quota di reddito da sottrarre alla procedura può essere determinata allo stato in € 1.100,00 mensili, tenuto conto delle spese indicate dal gestore, e l'importo eccedente è destinato al pagamento dei creditori, fermo restando l'acquisizione alla procedura di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; al riguardo il debitore dovrà segnalare al liquidatore eventuali variazioni della situazione reddituale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Delegato;

- che la liquidazione dovrà riguardare in ogni caso tutte le poste attive di cui è titolare il debitore. Alla luce di tali considerazioni, deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare in questa fase le cause dell'indebitamento né l'esistenza di atti in frode, trattandosi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 C.C.I.; il liquidatore dovrà peraltro verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.).

Il nominato liquidatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti in dispositivo.

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sui beni della liquidazione non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; al riguardo si osserva che le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive.

Viene nominato liquidatore il gestore della crisi, non ravvisandosi ragioni ostative allo svolgimento di tale incarico.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di Morelli Barbara, nata a Napoli il 02 maggio 1966 e residente in Solofra (AV) alla via Sant'Andrea 48 (C.F.MRL BBR 66E42 F839O);

a) Nomina Giudice Delegato il dott. Gaetano Guglielmo

b) Nomina liquidatore l'avv. Domenico Festa

che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario dei beni del debitore, senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;

d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata



comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dei beni per i quali sarà concessa l'autorizzazione all'utilizzo da parte del G.D. nel corso del procedimento;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza su eventuali beni immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

h) per gli effetti di cui all'art. 282 C.C.I., dispone che in prossimità del decorso di tre anni, ove la procedura sia ancora aperta, il liquidatore trasmetta ai creditori e al debitore una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio; analoghi adempimenti dovranno essere compiuti quando, anteriormente al triennio, sia depositato il rendiconto finale e chiesta la chiusura della procedura;

i) dispone che, nei limiti di durata della liquidazione, risulti escluso dalla liquidazione il reddito personale del ricorrente necessario ad assicurare il sostentamento personale e familiare, sino alla concorrenza di € 1.1000,00 mensili, con obbligo della parte di informare il liquidatore di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura in modo tale che la procedura possa assumere i provvedimenti conseguenti;

l) dispone che il datore di lavoro o l'ente erogatore del trattamento pensionistico del ricorrente, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto della procedura che sarà aperto dal liquidatore, della quota di reddito eccedente l'importo netto di € 1.100,00;

m) riserva al Giudice Delegato ogni altro provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore.



Così deciso in Avellino il 30-9-2025

IL PRESIDENTE

dot. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

30/09/2025

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Antonio Festa